



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Area 2 Coordinamento U.T.A.
UOB A.2.4 "Ufficio Territoriale Ambiente"
Via Miniera Pozzo Nuovo, snc - 92021 Aragona (Ag)
Tel. 0922.443111 - Fax 0922.443107
PEC: uta_ag@pec.territorioambiente.it
e-mail: updm.portoempedocle.gela@regione.sicilia.it

SUAP Prot.n. 12297
del 29/06/2017

28 GIU. 2017

Palermo, prot. n. 47394 del _____ Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Ditta: Cantine Settesoli Soc.Coop Agricola. - Comune di Santa Margherita di Belice (AG) - Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, finalizzata allo scarico delle acque reflue e all'utilizzo dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione in agricoltura.

Al Libero Consorzio Comunale di AGRIGENTO
"Ex Provincia Reg.le di Agrigento" ai sensi della L.R. n° 8/2014
Gruppo 5 - Tutela dell'inquinamento atmosferico
Ufficio 1° - Autorizzazione Unica Ambientale
92100 - Agrigento
Pec: provincia.agrigento@akranet.it

Al Comune di Santa Margherita di Belice
Sportello Unico per le Attività Produttive
Pec: santamargheritadibelice.suap@pec.it

E.p.c.

Alla Ditta: "Cantine Settesoli Soc.Coop Agricola"
C.da Cannitello, 92018 - Santa Margherita di Belice
Pec: cantinesettesoli@legalmail.it

PREMESSA

La società **Settesoli Soc.Coop Agricola**, per il tramite del SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice, ha richiesto, con nota prot. n. 3021 del 21/02/2017, assunta al protocollo ARTA n. 13354 del 21/02/2017, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 99/1992.

1

La Ditta produce vini da tavola e mosti ed è ubicata nel Comune di Santa Margherita di Belice C.da Cannitello, censita in catasto al fg. di mappa n. 25 particella n° 317.

CONSIDERAZIONI GENERALI

- Visto** il D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Vista** la Circolare assessoriale n. 38508 del 6 maggio 1993 con cui sono state fornite le "Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99";
- Visto** il D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;
- Visto** la deliberazione del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", che definisce, in una sezione dell'Allegato 5, norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo attraverso l'uso di vasche settiche di tipo Imhoff e di tecniche di dispersione.
- Vista** la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 recante la "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";
- Considerato** che la tabella 8 allegata alla sopra citata legge regionale n. 27/1986 individua a livello regionale i limiti per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti civili;
- Vista** la circolare ARTA n. 14854 del 10 aprile 1987, che riporta chiarimenti e indicazioni metodologiche in merito alle modalità di smaltimento dei reflui sul suolo;
- Vista** la circolare ARTA n. 19906 del 4 aprile 2002, che riporta chiarimenti e indicazioni metodologiche in merito all'applicazione in Sicilia della normativa statale in materia di tutela delle acque, in particolare con riferimento al D.Lgs. 152/99, oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in funzione di quanto previsto dalla legge regionale n. 27/1986;
- Vista** la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 che all'articolo 113 ("Smaltimento dei reflui") stabilisce che "nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il supporto di una relazione idrogeologica-ambientale che accerti le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della citata delibera";
- Considerato** che l'art. 94 dello stesso decreto legislativo adotta la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano";

- Visto il D.D.G. interdipartimentale n. 121 del 24/02/2005 (Adozione della *Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e del Programma d'Azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*);
- Visto il D.D.G. interdipartimentale n. 53 del 12/01/2007 (Adozione del nuovo *Programma d'Azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*);
- Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, di adozione del "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientali gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- Considerato che l'art. 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 227/2011 fissa i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche per le "acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella";
- Visto il D.A. n. 234/GAB del 24/11/2011 con il quale questo Assessorato ha approvato le "Procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 che all'art. 11, comma 110, ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente";
- Vista la circolare assessoriale n. 41477 del 12 luglio 2012 "Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26", che riporta direttive in merito all'assetto organizzativo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed alle procedure da seguire ai fini del rilascio del parere per le autorizzazioni allo scarico dei reflui degli insediamenti produttivi che non recapitano in pubblica fognatura, nonché per l'utilizzazione agronomica di sanse, acque di vegetazione, scarichi di frantoi oleari e reflui di allevamento provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, pubblicato nel S.O. della G.U.R.S. n. 28 del 1 luglio 2016, relativo al regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008; n. 19, rimodulazione degli assetti dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della legge regionale n. 9/2015 e con il quale si è tra l'altro proceduto all'approvazione del nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

Visto il D.P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 17 maggio 2016, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente alla Dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 621 del 8 agosto 2016, con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Di Salvo l'incarico di Dirigente dell'Area 2;

Vista l'istanza per il rilascio dell'AUA presentata dal sig. Varavaro Vito in qualità di Legale rappresentante della Ditta "Cantine Settesoli Soc. Coop Agricola", P.I. n. 00071330849, stabilimento produttivo sito in C.da Cannitello nel Comune di Santa Margherita di Belice in Catasto al Foglio di mappa 25 particella n. 317, trasmessa dal SUAP del Comune di Santa Margherita di Belice con nota prot. n. 3021 del 21/02/2017 (acquisita al prot. ARTA n. 13354 del 21/02/2017), unitamente alla seguente documentazione progettuale:

- 00) istanza AUA - c.da Cannitello, Santa Margherita Belice;
- 01) copia carta d'identità Varavaro Vito;
- 02) iscrizione alla camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura (CCIAA);
- 03) stralcio IGM 1: 25.000 con individuazione dello stabilimento e dell'area di pertinenza;
- 04) relazione Dati Generali;
- 05) Allegato contenente i dati e le informazioni necessarie per gli scarichi di acque reflue;
 - 05a) Relazione tecnica acque reflue;
 - 05b) IGM 1:25.000 c.da Cannitello;
 - 05c) Stralcio Catastale 1:500;
 - 05d) Planimetria generale e reti idriche 1:200;
 - 05e) Planimetria impianto di depurazione 1:100;
 - 05f) Soema di flusso impianto di depurazione;
 - 05g) Autorizzazione allo scarico n° 268 del 14/01/2013;
- 06) allegato contenente i dati per il riutilizzo agronomico dei fanghi in agricoltura;
 - 06a) relazione tecnica utilizzazione fanghi;
 - 06b) relazione agronomica;
 - 06c) relazione idrogeologica;
 - 06d) dichiarazione di atto notorio;
 - 06e) estratti di mappa;
 - 06f) analisi terreni;
 - 06g) analisi dei fanghi;

Esaminata la documentazione trasmessa in particolare la relazione tecnica acque reflue, la relazione tecnica per l'utilizzazione fanghi, la relazione idrogeologica e la relazione agronomica in cui sono illustrate rispettivamente il sistema di raccolta delle acque, le modalità di depurazione, la tipologia dei fanghi, le caratteristiche fisico/chimiche dei suoli interessati nonché le colture praticate;

Considerato che l'art. 127, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che: "i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato";

Preso atto che i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione aziendale, sito all'interno

1/a
ATO

dell'Azienda in c.da Cannitello, nel territorio comunale di Santa Margherita di Belice hanno le caratteristiche previste dalla normativa vigente, in quanto stabilizzati e palabili, idonei all'uso agronomico, ai sensi del D.lgs. 99/92 e ss.mm.ii.;

Preso atto che i terreni indicati per lo spandimento agronomico dei fanghi sono ubicati al di fuori di aree identificate come vulnerabili ai nitrati e sono idonei allo spandimento dal punto di vista geologico ed agronomico, ai sensi della normativa di settore;

Viste le dichiarazioni di disponibilità all'uso dei terreni per lo spandimento dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione della Ditta *Settesoli Soc. Coop Agricola*, dei sigg. Li Voti Rosa Maria, Crespo Antonino, Buttafuoco Filippo Antonio e S.S. dei Fratelli Argiroffi, proprietari/conduttori dei terreni in argomento;

Considerato che l'estensione dei terreni proposti risulta essere compatibile con i quantitativi di fanghi utilizzabili in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni stessi e con i quantitativi di fanghi prodotti dall'impianto di depurazione aziendale;

Visto la classificazione analitica dei fanghi e assegnazione del codice CER 02.07.05 "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti";

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 36311 del 17/05/2017 con il quale si esprime parere favorevole all'Autorizzazione allo scarico dei reflui ed all'utilizzo in agricoltura dei fanghi stabilizzati, essiccati e palabili derivanti dal processo di depurazione;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Questo Assessorato per quanto premesso, considerato e valutato, esprime **parere favorevole** all'autorizzazione allo scarico dei reflui, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. ed all'uso agronomico dei fanghi stabilizzati, essiccati e palabili derivanti dal processo di depurazione, nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

scarichi acque reflue

- mantenere accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto dove confluiscono le acque di scarico prima di essere scaricate nel Torrente;
- il punto di immissione nel recapito finale deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari per evitare problemi di erosione;
- i reflui convogliati nel recettore (corpo idrico superficiale) dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 3, allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura

1. Condizioni di utilizzo

- 1) Il quantitativo massimo di fanghi autorizzato (secondo normativa ai sensi del punto 5 comma 1 art. 3 della L. 99/92) è di 15 tonn(ss)/Ha/anno, in considerazione delle caratteristiche chimiche e l'estensione utile (S.A.U.) di circa 19.29.44 Ha ne deriva che il quantitativo massimo di fango utilizzabile è pari a circa 161.18 tonn(ss)/anno (così come riportato dettagliatamente nella tabella seguente), nettamente superiore ai 8,57 tonn (ss)/anno prodotti dall'impianto di depurazione biologico Aziendale (periodo di riferimento anno 2015).

Eventuali quantitativi di fango in eccesso rispetto al valore autorizzato, dovuti ad un incremento della produzione dei fanghi di supero da parte dell'impianto di depurazione, dovranno essere smaltiti ai sensi della normativa vigente.

- 2) L'uso agronomico dei fanghi è autorizzato esclusivamente sui terreni siti nei Comuni di Montevago e Menfi, identificati dai fogli di mappa e dalle particelle di seguito indicate:

Si to	Comune	Località	Conduttore	Fg.	Part.	Superficie Agraria Utile (S.A.U.)			Quantità di fanghi distribuiti T/Ha/anno	Cottivazioni	
						Ha.	A.	Ca			
1	Montevago	Piano Barone	Li Voti Rosa Maria	20	82	1	02	55	8,5936	Vigneto	
						0	67	76	5,6782	Oliveto	
					138	0	12	96	1,0860	Vigneto	
						0	27	68	2,3195	Oliveto	
					139	0	41	64	3,4894	Vigneto	
						0	05	62	0,4709	Oliveto	
141	0	68	25	5,7193	Vigneto						
	0	08	39	0,7030	Oliveto						
2-3	Menfi	Fiori	Crespo Antonino	68	356	0	60	01	5,0288	Vigneto	
					82	6	0	57	99	4,8595	Vigneto
						166	0	70	91	5,9422	Vigneto
4	Menfi	Cavarretto	Buttafuoco Filippo Antonio	25	125	0	71	69	6,0076	Oliveto	
					126	0	49	30	4,1313	Oliveto	
5	Menfi	Torrenova	Soc. SEMPL. Dei F.lli Argiroffi	84	394	2	84	98	23,8813	Vigneto	
						6	17	66	51,7599	Agrumeto	
					396	1	52	76	12,8012	Oliveto	
						1	98	39	16,6250	Agrumeto	
410	0	24	90	2,0866	Agrumeto						
						19	29	44	161,1833		

- 3) I fanghi saranno sparsi sui terreni nei periodi più opportuni, in funzione delle coltivazioni in essi impiantate, al fine di ottimizzare l'efficienza agronomica della pratica di spandimento e massimizzare l'utilizzazione degli elementi nutritivi apportati con l'ammendante da parte della coltura e del ciclo vegetativo.

In particolare:

- per i terreni investiti ad oliveto si procederà allo spargimento dei fanghi nel periodo autunno-inverno (al termine della fase di raccolta delle olive);
- per i terreni investiti a vigneto lo spargimento dei fanghi dovrà avvenire nel periodo autunnale (dopo la vendemmia);
- per i terreni investiti a agrumeto, infine, lo spargimento dei fanghi dovrà avvenire durante il periodo primaverile, in fase post-raccolta

- 4) È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
 - 5) L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A al D.lgs. 99/92, ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.
 - 6) Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B al D.lgs. 99/92.
 - 7) I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
 - b) pH compreso tra 6,0 e 7,5.
- In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.
- 8) Nell'elaborazione del piano di utilizzazione dei fanghi è raccomandato il rispetto dei principi e delle indicazioni contenute nel Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), approvato con D.M. 19/04/1999;
 - 9) L'azoto apportato sui terreni con i fanghi di depurazione concorre al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla legislazione vigente;
 - 10) L'impiego dei fanghi è consentito esclusivamente sui terreni effettivamente destinati all'attività agricola; non si considera come tale lo stato *set aside* (terreni nudi accantonati, non utilizzati in rotazione).

2. Divieti

1. È vietata l'utilizzazione dei fanghi con le caratteristiche di pericolosità di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. 99/92, anche se miscelati e diluiti con altri fanghi.
2. È vietato applicare i fanghi ai terreni:
 - a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con ph minore di 5;
 - d) con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;
 - e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
3. È vietato l'accumulo di fanghi sul terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alle attività di spandimento degli stessi; entro le 24 ore successive all'accumulo si deve procedere alla distribuzione ed interrimento dei fanghi;

4. È vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua;
5. L'impiego di fanghi di depurazione non è consentito su terreni oggetto di distribuzione di altre tipologie di reflui (effluenti zootecnici, acque di vegetazione e sanse umide);
6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 99/92 e ss.mm.ii. e le ulteriori eventuali inibizioni stabilite dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentali specifiche (qualora più restrittive), è vietata l'applicazione dei fanghi:
 - a) per una fascia di almeno 100 metri dai centri abitati, così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali, provinciali e comunali;
 - b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi le cui acque sono destinate al consumo umano, e per una fascia di 10 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua, sugli argini dei fiumi e sulle aree golenali;
 - c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano;
 - d) nelle zone di drenaggio e di viabilità interpodereale;
 - e) nei giorni di pioggia per almeno 24 ore dopo ogni precipitazione;
 - f) nelle aree di cava attiva o dismessa, nelle zone calanchive, doline o inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 15 m.

3. Norme Tecniche Generali

1. Per quanto riguarda le analisi del terreno e dei fanghi, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 10 (Analisi del terreno) e 11 (Analisi dei fanghi) del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e ss.mm.ii..
2. Per quanto riguarda le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e applicazione dei fanghi, dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 (Norme tecniche) del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e ss.mm.ii, così come integrate dalle disposizioni di cui al D.A. 234/GAB del 24/11/2011.

4. Documentazione

1. Nelle varie fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e applicazione, i fanghi da utilizzare per finalità agronomiche devono essere corredati da:
 - a) un "registro di carico/scarico", compilato e tenuto dal produttore dei fanghi, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 99/92 e dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - b) un "formulario di identificazione" (ex "scheda di accompagnamento"), compilato dal produttore o detentore dei fanghi e consegnata ai chi li prende in carico, ai sensi dell'art. 193, comma 9, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - c) un "registro di utilizzazione", istituito dall'utilizzatore dei fanghi, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 99/92.

5. Controlli

1. Il formulario di identificazione ed i registri di carico/scarico e di utilizzazione dovranno essere messi a disposizione degli Organi di Controllo (Provincia Regionale e Struttura Territoriale ARPA Provinciale).
2. Copia del registro di utilizzazione dovrà essere trasmessa annualmente all'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente – Area 2, per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 5, del D.lgs. 99/92 e ss.mm.ii..
3. La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originari delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle analisi stesse.

4. Registri, certificati di analisi, ricevute di pagamento e formulario di identificazione dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni. Per i registri il termine decorre dall'ultima annotazione.
5. La Ditta dovrà presentare agli Organi di Controllo copia delle Relazioni Tecniche e delle relative planimetrie allegate all'istanza di rilascio dell'autorizzazione in oggetto, al fine del corretto svolgimento delle attività di controllo.
6. Almeno dieci giorni prima dell'avvio delle pratiche di utilizzazione agronomica dei fanghi, l'Azienda dovrà inviare apposita comunicazione all'Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente - Area 2, alla Provincia Regionale, alla S.T. ARPA ed ai Sindaci dei Comuni competenti per territorio. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere le informazioni richieste dall'art. 9, comma 3, del Dlgs. 99/92.
7. Gli Organi di Controllo effettueranno la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e secondo le modalità contemplate dalla stessa normativa di settore.

In caso di inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, il presente parere potrà essere revocato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 99/92, della L.R. n. 27/86, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle altre norme tecniche vigenti in materia.

Palermo, 28 GIU. 2017

Il Dirigente dell'Area 2
(Dott. Salvatore Di Salvo)